Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

# PARERE MOTIVATO n. 48 in data 24 Febbraio 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per SUAP ampliamento stabilimento produttivo a Trebaseleghe (PD). Grafica Veneta s.p.a. Federazione dei Comuni del Camposampierese.

# L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

#### PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnicoamministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

 La Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 22 Febbraio 2016 ns. prot. reg. 67623;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese con pec del 20/04/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 169220 del 22/04/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per SUA relativo ad un ampliamento di uno stabilimento produttivo della Ditta Grafica Veneta s.p.a. a Trebaseleghe;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

 Il Comune di Villa del Conte con pec acquisita al prot. regionale n. 475362 del 20/11/2015, che di seguito si riporta:

A riscontro della comunicazione in oggetto trasmessa dalla Regione Veneto – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), vista la documentazione inerente la Verifica di Assoggettabilità a VAS scaricabile dal link indicato nella richiesta di parere, con la presente questo Comune comunica di non aver rilevato effetti significativi derivanti dall'attuazione del Suap per l'ampliamento dello stabilimento produttivo a Trebaseleghe (PD) proposto dalla ditta Grafica Veneta S.p.A.

 L'Arpav Dipartimento di Padova con pec prot. n. 0115220 del 23/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 476808 del 23/11/2015, che di seguito si riporta:

In riferimento alla vs. nota Prot. n. 425968 del 22/10/2015, esaminata la documentazione, si ritiene apportuno effettuare i seguenti rilievi:

- La documentazione esaminata non sembra riferirsì a un ampliamento di uno stabilimento produttivo quanto alla nuova realizzazione di due unità a destinazione commerciale;
- La disamina sugli aspetti ambientali viene effettuata solo a livello generale, ma non vengono valutati gli aspetti ambientali dello specifico progetto, che a parere dello scrivente, dovrebbe soffermarsi almeno sui seguenti aspetti: interventi per garantire l'invarianza idraulica, interventi per il trattamenti delle acque piovane, esplicitazione della classificazione acustica dell'area in oggetto e delle aree contermini e individuazioni di possibili ricettori interessati, progettazione dell'illuminazione esterna ai fini di garantire il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale sull'inquinamento luminoso e dai provvedimenti collegati.
- In merito al riutilizzo di terre e rocce da scavo si evidenzia che dovranno essere rispettate le indicazioni
  fornite dalle circolari della Regione Veneto n.397711 del 23/09/2013 e n.127310 del 25/03/2014; per
  maggiori indicazioni si prega di far riferimento al link: <a href="http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo">http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo</a>.
- In via generale si segnala che dalle indicazioni contenute nella Strategia. Tematica per la Profezione del Suolo (Comunicazione Europea n. 231/2006), il consumo di suolo rappresenta una preoccupazione prioritaria della pubblica amministrazione perché costituisce una seria minaccia all'integrità e funzionalità dei sistema ambientale.
  - La Città metropolitana di Venezia con pec prot. n. 96839 del 25/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 485490 del 27/11/2015, che di seguito si riporta:

## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 791 del 31/03/2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, apportata dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4" prevede che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi le autorità competenti in materia ambientale trasmettano il loro parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare ambientale loro trasmesso da parte dell'autorità procedente.

La trasmissione al Settore Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia del rapporto ambientale preliminare del piano di cui trattasi è avvenuta con nota acquisita agli atti con prot. nº 87219 del 23.10.2015.

Come si evince dalla lettura del rapporto ambientale preliminare l'intervento in oggetto prevede la costruzione di due fabbricati ad uso commerciale ed annessi depositi per una superficie complessiva di 2300 mq ciascuno, su area classificata come ZTO " E" a destinazione agricola, come da PRG vigente in loc. Crosarona in comune di Trebaseleghe (PD).

L'intervento si colloca interamente in comune di Trebaseleghe in provincia di Padova, tuttavia risulta a ridosso del comune di Scorzè.

Preliminarmente si osserva în via generale che il rapporto ambientale preliminare risulta carente în merito alla valutazione degli impatti ambientali indotti dall'intervento contenendo per lo più informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente ricavato da dati di letteratura.

In particolare dal rapporto ambientale non risulta chiaro quali siano le attività che si andranno ad installare sugli edifici e di conseguenza capire quali siano i possibili impatti sul territorio con particolare riferimento al traffico indotto e all'inquinamento acustico, posto che la zona a confine in comune di Scorzè risulta in classe III.

Si rileva inoltre che i due muovi edifici si andranno ad insediare di fronte ad una grande struttura di vendita esistente (Emisfero), tuttavia nel rapporto preliminare ambientale non vengono mai considerati gli impatti cumulativi.

In merito all'utilizzo di superfici specchiate che ricoprono le pareti dei due fabbricati si evidenzia che queste potrebbero costituire un pericolo per l'avifauna, si chiede pertanto che veugano adottate soluzioni progettuali atte a mitigare tale impatto.

Infine relativamente alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, si segnala che la documentazione a disposizione non contiene elementi sufficienti per stabilire se l'intervento in parola sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui all'art.22 della L.R. n. 50 del 28.12.2012 o a quelle dell'art.20 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. nel caso in cui l'intervento ricada all'interno dell'allegato IV alla parte II punto 8 .lett.t).

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 1922 del 29/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 38220 del 01/02/2016 ha fatto pervenire:
  - parere della soprintendenza Archeologica del Veneto n. 14491 del 18/11/2015 che di seguito si riporta:

# Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Facendo seguito all'inoltro della documentazione preliminare da parte del richiedente in oggetto per il tramite della Regione Veneto (prot. n. 425968 del 22.10.2015), assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 13192 del 23.10.2015,

vista la suddetta documentazione, scaricata dal repository web della stessa Regione - Dipartimento Territorio,

vista la Circolare n. 26 del 14 maggio 2012 (prot. 8907) della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto,

considerato che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale,

visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo,

questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 6 del 19 marzo 2010 del Direttore Generale PaBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

fa documentazione non presenta alcun elaborato progettuale pertinente all'ampliamento dello stabilimento produttivo; ciò implica l'assoluta impossibilità di una corretta disamina delle profondità degli interventi di manomissione del sottosuolo e quindi di una valutazione del potenziale impatto dell'opera in termini archeologici;

nell'area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici, né vincoli di natura archeologica relativi alla parte III dello stesso D.Lgs.

Considerato tuttavia che la zona ove ricadono le opere si colloca all'interno del territorio centuriato di Altino e pertanto in un arcale interessato da diverse testimonianze archeologiche, riferibili ad una

frequentazione antropica diacronica, le cui tracce possono conservarsi anche a livello superficiale, questo Ufficio ravvisa la necessità che la Variante in oggetto sia sottoposta a VAS, ai sensi degli artt. 11-18 del D. Lgs. 152/2006; in particolare, si ritiene necessario che lo specifico rapporto preliminare debba essere integrato con una descrizione preliminare delle tipologie di opere di scavo previste, al fine di poter valutare l'effettiva incidenza nel sottosuolo. Ciò non escluderà gli obblighi previsti per una eventuale committenza pubblica di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D.Lgs. 163/2006, art. 95, ai fini della stesura di specifica Valutazione preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare.

Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti.

Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto.

#### VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 200/2015

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il SUAP ampliamento stabilimento produttivo Grafica Veneta spa, nel Comune di Trebaseleghe (PD). Pratica n. 3005

#### La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Danilo Michieletto, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 497201 del 04/11/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000";

PRESO ATTO che l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo complesso commerciale lungo la S.R. 245 "Castellana" in Comune di Trebaseleghe (PD) loc. Crosarona e che l'area in oggetto è classificata catastalmente in Comune di Trebaseleghe al Foglio 20 Mappali 111-112-113-114 porz., per una superficie totale di 16.030 mg;

PRESO ATTO che l'intervento in argomento prevede la realizzazione di due fabbricati distinti, di un piano fuori terra; ciascuno presenta una porzione di superficie pari a 1.500 mq con destinazione d' uso commerciale ed una porzione adibita a deposito di superficie pari ad 800 mq. Non è prevista la realizzazione di piani interrati. L' altezza dei fabbricati è di 5,40 m sotto tegoli copertura, eccetto la parte adibita a servizi dove vale 2.70 m:

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Lanius collurio, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii;* 

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000:

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone:

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

**PERTANTO** 

# Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

#### PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

#### **DICHIARA**

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il SUAP ampliamento stabilimento produttivo Grafica Veneta spa, nel Comune di Trebaseleghe (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

 $\epsilon$ 

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

#### **PRESCRIVE**

- 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Lanius collurio, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
- 2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
- 3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Trebaseleghe, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 200/2015;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV, in data 24 febbraio 2016, da cui risulta che:

considerato che il Comune di Trebaseleghe pur dotato di PAT, per l'area oggetto di intervento non è stata presa in dovuta considerazione, tenuto conto della consistenza territoriale della variante e dell'intervento stesso, della carenza di approfondimento del rapporto ambientale ed esaminati gli atti, ritiene che la variante debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, per le motivazioni riportate nei pareri espressi dalle Autorità ambientali, ed in particolare per quanto riguarda, le criticità Soprintendenza Archeologica del Veneto, nel parere della evidenziata considerazione della Città metropolitana e dell'ARPAV: inoltre non è stata considerata in maniera esaustiva gli effetti cumulativi dell'intervento con l'adiacente centro commerciale, che sembra essere in connessione funzionale con lo stesso così come dichiarato dal progettista. Infine, come evidenziato dalla Città metropolitana non è chiaro se l'intervento sia assoggettabile alle disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. 50/12 e comunque l'intervento così come proposto, mancanza del tipo di attività, dimensioni delle superfici non rientrano tra le fattispecie previste dall'art. 8 del DPR 160/210 ed in particolare del comma 3°.

### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

## TUTTO CIÒ CONSIDERATO HA RITENUTO

che il Rapporto Ambientale Preliminare trasmesso non analizza nel dettaglio l'intervento proposto, limitandosi ad analisi di carattere generale. Pertanto si ritiene che tale documentazione venga integrata con i necessari approfondimenti. In particolare che sia integrato per la parte inerente al sistema della viabilità: accessi alla S.S. 245 - Castellana, e agli effetti relativi alla salute umana quali: aria e rumore; nonché per gli effetti cumulativi che tali valutazioni possono comportare e l'eventuale necessità di misure di mitigazione e/o compensazione, in considerazione anche della corrispondenza con la viabilità di accesso esistente al centro commerciale, e per la vicinanza dell'incrocio della Statale con la viabilità Provinciale. Il Rapporto Ambientale, così integrato, dovrà essere oggetto di un supplemento di istruttoria per la specifica valutazione delle azioni e degli effetti, anche cumulativi, derivanti dal sistema infrastrutturale e della salute umana, in considerazione delle criticità evidenziate nei pareri delle autorità ambientali sopra richiamati.

Considerata la destinazione commerciale dell'intervento, si ritiene debba inoltre essere acquisito il parere della Sezione Commercio.

Il Presidente della Commissione Regionale VAS (Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

II presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINØA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.7 pagine.